



Comune di

Villa San Pietro

Provincia di Cagliari

Piazza San Pietro, 6
09010 Villa San Pietro (CA)
C.F. 00492250923

Tel. 070907701/2/3 Fax 070907419

e-mail: lavoripubblici@comune.villasanpietro.ca.it

Pec: ufficiotecnico@comunevillasanpietro.postecert.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER:

**LE MODALITÀ E I CRITERI DI
RIPARTIZIONE DELLE SOMME DI
CUI ALL'ARTICOLO 92 COMMI 5
(LAVORI) E 6 (PIANIFICAZIONE)
DEL D. LGS. 163/2008.**

Approvato con deliberazione di Giunta municipale 21 marzo 2012, n. 12;

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche - di seguito denominato «codice» - per la definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle somme di cui ai citati commi.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Articolo 2. Campo di applicazione nell'ambito delle opere pubbliche

1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, sono costituite dalla percentuale ivi citata dell'importo posto a base di gara dell'opera e del lavoro.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione e di realizzazione inerenti i procedimenti di lavori e opere pubbliche, così come definiti all'articolo 3 comma 8 del D.Lgs. 163/2008.
3. Sono da intendersi ricomprese nella progettazione quel complesso di attività tecniche propedeutiche alla esecuzione dei lavori, per la predeterminazione di tutte le provviste e di tutte le azioni necessarie alla realizzazione degli stessi e che convergono in una raccolta di elaborati di natura e complessità variabile. A titolo non esaustivo, come risultato dell'attività di progettazione si citano lo studio di fattibilità, il progetto preliminare, definitivo, esecutivo o la perizia di variante o suppletiva.
4. È nella prerogative del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93 comma 2 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, la valutazione sul grado di complessità degli elaborati progettuali necessari alla realizzazione di un'opera o di lavori, e sulla possibilità di integrare o contrarre le prescrizioni sui contenuti minimi della progettazione previsti dalla normativa vigente.

Articolo 3. Campo di applicazione nell'ambito della pianificazione

1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 6, del codice, sono costituite dalla percentuale ivi citata della relativa tariffa professionale calcolata sulla base della normativa vigente.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per la redazione di un atto di pianificazione comunque denominato.
3. Sono da intendersi come atti di pianificazione la raccolta di elaborati di natura e complessità variabile nei quali convergono i risultati di quel complesso di attività tecniche di studio, ricerca ed elaborazione finalizzate alla sintesi di uno

strumento di gestione territoriale, a qualunque fine destinato. A titolo non esaustivo, come risultato dell'attività di redazione di un atto di pianificazione si citano il piano urbanistico comunale, i piani urbanistici attuativi, i piani urbanistici particolareggiati, i piani del traffico, i piani connessi con aspetti ambientali, paesaggistici e di protezione civile.

4. È nella prerogative del progettista la valutazione sul grado di complessità degli elaborati progettuali che compongono un atto di pianificazione, fatti salvi i contenuti minimi prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 4. Determinazione dell'incentivo per procedimenti di lavori

1. La percentuale effettiva da ripartire tra i soggetti di cui all'articolo 92, comma 5 del codice, nel limite massimo stabilito dal citato comma, è determinata dalla combinazione dei seguenti elementi:
 - a. entità e complessità dell'opera da realizzare;
 - b. prestazioni eseguite.
2. L'elemento relativo all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare è stabilito così come segue:
 - a. Per lavori fino a € 5.000.000 pari al 100% di quanto stabilito all'articolo 92, comma 5 del codice;
 - b. Per il più fino a € 7.500.000 pari al 95% di quanto stabilito all'articolo 92, comma 5 del codice;
 - c. Per il più oltre € 7.500.000 pari al 90% di quanto stabilito all'articolo 92, comma 5 del codice;
3. L'elemento relativo alle prestazioni eseguite è stabilito così come segue:
 - a. Per la responsabilità del procedimento e le prestazioni professionali tecniche eseguite da personale interno all'Amministrazione pari al 100% di quanto stabilito all'articolo 92, comma 5 del codice;
 - b. Per la responsabilità del procedimento di procedimenti le cui prestazioni professionali tecniche sono affidate a professionisti esterni all'Amministrazione pari al 90% di quanto stabilito all'articolo 92, comma 5 del codice;
 - c. Per la responsabilità del procedimento di procedimenti relativi a lavori di realizzazione di urbanizzazione primaria relativi a piani urbanistici attuativi realizzati da privati a scomputo di oneri pari al 50% di quanto stabilito al precedente punto b;
4. L'importo da considerare ai fini della determinazione delle somme di cui all'articolo 92, comma 5 del codice, è calcolato sull'importo posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto. Per lavori di realizzazione di urbanizzazione primaria relativi a piani urbanistici attuativi realizzati da privati a scomputo di oneri, le somme di cui all'articolo 92, comma 5 del codice sono a carico dei soggetti attuatori e ricomprese fra le spese di collaudo.

6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
7. In caso di perizia di variante dei lavori, ad esclusione delle varianti di cui all'articolo 132 comma 1 lettera e del codice, l'incremento dell'incentivo si calcola sul solo importo dei lavori variati in aumento, al lordo dell'importo dei lavori variati in diminuzione e, in ogni caso, nel limite massimo della percentuale di cui all'articolo 92, comma 5 del codice.

Articolo 5. Determinazione dell'incentivo per procedimenti di pianificazione

1. Per la redazione di un atto di pianificazione la percentuale effettiva da ripartire tra i soggetti di cui all'articolo 92, comma 6 del codice è pari a quella determinata dal medesimo articolo.

Articolo 6. Conferimento degli incarichi

1. Le attività di cui all'articolo 92, comma 5 e comma 6 del codice sono affidate in prima istanza al responsabile dell'Area cui è assegnata la responsabilità della gestione del finanziamento.
2. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 92, comma 5 e comma 6 del codice a soggetti diversi dal responsabile di cui sopra è effettuato mediante provvedimento dello stesso responsabile.
3. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
4. L'atto di conferimento dell'incarico di cui al punto 1 deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati della responsabilità del procedimento e delle attività professionali tecniche (es. progettazione, direzione dei lavori, collaudo tecnico-amministrativo, etc.).

CAPO II. RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Articolo 7. Principi generali di ripartizione dell'incentivo sui procedimenti per lavori

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo tutti i soggetti che avendone i requisiti, sono stati materialmente autori di operazioni in una qualunque fase del procedimento.
2. Per i procedimenti di lavori la cui responsabilità del procedimento e le prestazioni professionali tecniche sono eseguite da personale interno all'Amministrazione l'incentivo è così ripartito:
 - a. Responsabile del procedimento: 50%;

- b. Progettazione/Direzione dei lavori/Coordinamento sicurezza/Collaudato: 50%.
3. Le quote di incentivo di cui al precedente comma 2 sono comprensive delle quote da destinare ai collaboratori secondo le prescrizioni di cui al successivo articolo 10.
4. Relativamente alla ripartizione dell'incentivo fra le diverse prestazioni di cui all'articolo 4 comma 3 lettera b e al precedente comma 2 lettera a, l'incentivo è così determinato:
 - a. Responsabile del procedimento per la fase di progettazione delle opere: fra il 40 e il 60%;
 - b. Responsabile del procedimento per la fase di appalto delle opere: fra il 20 e il 40%;
 - c. Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione delle opere: il 20 e il 40%;
5. Relativamente alla ripartizione dell'incentivo fra le diverse prestazioni di cui al precedente comma 2 lettera b, l'incentivo è così determinato:
 - a. Progettazione delle opere fra il 40 e il 60%;
 - b. Direzione dei lavori fra il 20 e il 40%;
 - c. Coordinamento in materia di sicurezza fra il 10 e il 40%;
 - d. Collaudo delle opere fra il 0 e il 10%
6. È lasciata alla valutazione del responsabile dell'Area cui è assegnato il finanziamento dell'opera la definizione delle percentuali di cui ai precedenti commi 4 e 5 in rapporto alla specifica natura delle singole opere e comunque entro i limiti massimi di cui al citato comma 2.
7. Relativamente alle sole prestazioni di cui ai commi 4 lettera a e 5 lettera a, la suddivisione delle percentuali di incentivo tra le varie fasi progettuali, in rapporto alla percentuale stabilita dal responsabile dell'Area di cui al comma 6, è così determinata:
 - a. Progettazione preliminare: 30% del totale sulla progettazione;
 - b. Progettazione definitiva: 30% del totale sulla progettazione;
 - c. Progettazione esecutiva: 40% del totale sulla progettazione;
8. La percentuale di incentivo per la redazione dello studio di fattibilità è stabilita nel 30% di quanto previsto per il progetto preliminare. La percentuale di incentivo da riconoscere per la redazione del progetto preliminare di cui sia già stato redatto lo studio di fattibilità e riconosciuto il relativo incentivo, dovrà essere ridotta della suddetta percentuale.
9. La percentuale di incentivo per la redazione del documento preliminare alla progettazione è determinata pari al 50% di quanto previsto per lo studio di fattibilità, così come determinato al precedente punto 8. La percentuale di incentivo da riconoscere per la redazione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare di cui sia già stato redatto il documento preliminare alla progettazione e riconosciuto il relativo incentivo, dovrà essere ridotta della suddetta percentuale.
10. Per la redazione di progettazioni in assenza dei livelli progettuali precedenti, la percentuale di incentivo da considerare sarà data dalla somma fra la quota relativa al livello oggetto della progettazione e le quote di tutti i livelli precedenti non forniti.

11. Per i procedimenti di lavori preceduti da procedure concorsuali, è riconosciuto l'incentivo relativo al livello progettuale richiesto per la partecipazione al concorso.

Articolo 8. Principi generali di ripartizione dell'incentivo sui procedimenti per pianificazione

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo tutti i soggetti che avendone i requisiti, hanno personalmente operato in una qualunque fase del procedimento.
2. Per i procedimenti di pianificazione la cui redazione è eseguita da personale interno all'Amministrazione l'incentivo è così ripartito:
 - a. Progettista: 70%.
 - b. Responsabile del procedimento: 30%;

Articolo 9. Fasi dei procedimenti

1. I procedimenti relativi ai lavori sono, in generale, suddivisi in due fasi principali:
 - a. La fase di progettazione, che si conclude con l'approvazione del progetto esecutivo;
 - b. La fase di esecuzione, che si conclude con il collaudo dell'opera;
2. I procedimenti relativi alla pianificazione sono, in generale, suddivisi in due fasi principali:
 - a. La fase di adozione, che si conclude con l'approvazione dell'atto amministrativo di adozione dello strumento di pianificazione;
 - b. La fase di approvazione definitiva, che si conclude con l'approvazione dell'atto amministrativo di approvazione definitiva dello strumento di pianificazione;
3. Al termine di ciascuna delle fasi di cui sopra si considera conseguita la relativa quota di incentivo determinata agli articoli 7 e 8, sentito il responsabile del procedimento, si può procedere alla relativa liquidazione.
4. Si può procedere alla liquidazione di quote dell'incentivo conseguito prima del completamento delle fasi principali di cui sopra e comunque al completamento di fasi di cui sia determinabile la quota di incentivo conseguita come determinate agli articoli 7 e 8 solo per circostanze particolari derivanti dalle condizioni peculiari del procedimento, accertate dal responsabile del procedimento e recepite dal responsabile dell'Area tecnica. Tra le suddette circostanze particolari rientra anche il caso di finanziamento parziale dell'opera, tale che la copertura finanziaria consenta lo sviluppo solo di alcuni livelli progettuali (ad esempio, la sola fase di progettazione preliminare).

Articolo 10. Ripartizione dell'incentivo per i collaboratori

1. La ripartizione della percentuale spettante alle figure che assumono una responsabilità diretta nel procedimento (responsabile del procedimento, progettista, direzione dei lavori, coordinatore sicurezza, collaudatore) tra le stesse figure e i relativi collaboratori è determinata nelle seguenti proporzioni:

- a. Nel caso in cui la figura incaricata riceva la collaborazione di 1 collaboratore:
 1. responsabile del procedimento/progettista/direzione dei lavori/coordinatore sicurezza/collaudatore: 70%;
 2. collaboratore 30%.
 - b. Nel caso in cui la figura incaricata riceva la collaborazione di 2 collaboratori:
 1. responsabile del procedimento/progettista/direzione dei lavori/coordinatore sicurezza/collaudatore: 60%;
 2. collaboratori 40%.
 - c. Nel caso in cui la figura incaricata riceva la collaborazione di 3 collaboratori:
 1. responsabile del procedimento/progettista/direzione dei lavori/coordinatore sicurezza/collaudatore: 55%;
 2. collaboratori 45%.
 - d. Nel caso in cui la figura incaricata riceva la collaborazione di 4 o più collaboratori:
 1. responsabile del procedimento/progettista/direzione dei lavori/coordinatore sicurezza/collaudatore: 50%;
 2. collaboratori 50%:
2. La ripartizione dell'incentivo fra i collaboratori è effettuata da parte del Responsabile del procedimento mediante l'attribuzione per ogni singola prestazione di una valutazione numerica, composta dalla somma dei seguenti tre parametri:
 - a. Parametro di competenza, variabile fra 1 e 2;
 - b. Parametro di complessità, variabile fra 1 e 5;
 - c. Parametro tecnico/amministrativo, variabile fra 1 e 2;
 3. Il parametro di competenza sarà pari a 1 per le operazioni relative al procedimento inerente il lavoro pubblico e svolte da soggetti ad esse deputati dagli ordinari compiti d'ufficio, e pari a 2 per quelle svolte da soggetti non deputati d'ufficio alla loro esecuzione.
 4. Il parametro di complessità è attribuito secondo un grado crescente di complessità oggettiva (relativa alla natura dell'atto) e soggettiva (relativa al contesto del singolo procedimento) della singola operazione.
 5. Il parametro tecnico/amministrativo è pari a 1 per operazioni di tipo amministrativo (es. atti amministrativi), mentre è pari a 2 per operazioni di carattere tecnico di qualunque natura (es. relazioni, elaborati grafici o tecnico-contabili).
 6. L'andamento del procedimento dovrà essere registrato secondo metodi che ne consentano la conservazione per accertarne l'andamento e le circostanze che lo hanno determinato. Tra le informazioni registrate dovranno essere compresi i nominativi dei collaboratori, le operazioni compiute, le valutazioni numeriche del responsabile del procedimento e, eventualmente, ogni ulteriore informazione utile (quali ad esempio le date di assegnazione, inizio e fine delle singole operazioni e le firme di accettazione delle valutazioni numeriche da parte del collaboratore).

7. Le figure incaricate, compreso il responsabile del procedimento, concorrono alla ripartizione della quota di incentivo riservata ai collaboratori in ragione della valutazione numerica derivante dalle operazioni personalmente eseguite.
8. Al completamento del procedimento o di ciascuna fase il responsabile del procedimento procede a determinare la valutazione numerica globale conseguita da ciascun operatore, mediante la somma delle valutazioni riconosciute sulle singole operazioni compiute durante il periodo in osservazione. La quota percentuale di incentivo conseguita da ciascun collaboratore è determinata rapportando percentualmente la citata valutazione numerica globale alla somma delle valutazioni numeriche globali di tutti i soggetti che hanno operato nel medesimo periodo.

CAPO III. TERMINI TEMPORALI, PENALITÀ, ASSICURAZIONI E APPLICABILITÀ

Articolo 11. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 12. Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il dirigente che ha disposto il pagamento procede al recupero.

Articolo 13. Copertura rischi professionali

1. Il Comune a proprie spese stipula, in nome e per conto dei dipendenti incaricati per la progettazione, idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale.

Articolo 14. Applicabilità del regolamento



1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'efficacia dell'atto amministrativo di approvazione e si applica a tutti i procedimenti che vi afferiscono fino a quel momento non avviati e a tutte le fasi di cui agli articoli 7, 8 e 9 non concluse o non avviate di procedimenti già avviati all'atto della sua entrata in vigore, nei limiti delle disponibilità economiche del quadro economico.